



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 317  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 2 dicembre 2014

**INDICE****Commissioni riunite**2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3**Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . *Pag.* 499<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:*Plenaria* . . . . . » 55

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 2 dicembre 2014

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1642) Deputato CAUSI ed altri. – Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nel corso della seduta si procederà all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione dei pareri sui medesimi dei relatori e del Governo, in mancanza del prescritto parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Il vice ministro CASERO fa presente l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, specificando come questo sia rispondente alle indicazioni dell'OCSE e non configuri in alcun modo una misura assimilabile ai condoni, in quanto chi aderisce alla collaborazione volontaria è comunque chiamato a corrispondere per intero sanzioni e interessi. Dopo aver specificato che l'urgenza è motivata dall'opportunità di favorire rapidamente la conclusione dello specifico accordo con

la Svizzera, osserva che le previsioni in materia di autoriciclaggio inserite nel corso dell'esame nella Camera dei deputati integrano e favoriscono la misura volta al rientro dei capitali, tenuto conto dell'ammontare delle risorse trasferite all'estero derivanti da illeciti penali. D'altro canto, fa presente che le eventuali modifiche al testo su tali specifiche questioni potranno essere valutate in un successivo progetto di legge sui reati economici in fase di elaborazione da parte del Ministro della giustizia.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la discussione sul disegno di legge in titolo è calendarizzata per l'Assemblea nella corrente settimana e che nell'organizzazione dei lavori bisogna altresì tenere conto della compatibilità con l'imminente sessione di bilancio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) mette in evidenza l'atteggiamento collaborativo del proprio Gruppo, il quale si è limitato a presentare un numero contenuto di proposte emendative, con la finalità di correggere i difetti presenti nel testo e messi in evidenza dai soggetti auditi, nell'ottica di conseguire i benefici finanziari attesi dal Governo.

Non condivide pertanto la sollecitazione del vice ministro ad approvare il testo della Camera dei deputati.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene opportuno apportare miglioramenti al testo in esame, specie riguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio e apprezza la disponibilità del Governo a intervenire in un altro provvedimento. Ritiene peraltro che la calendarizzazione in Assemblea, subordinata alla conclusione dell'*iter* presso le commissioni riunite, consenta di individuare tempi congrui per i necessari approfondimenti. Sollecita quindi la Presidenza ad organizzare i lavori per garantire comunque l'obiettivo di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la mancanza dei pareri della Commissione bilancio impedisce di procedere a votazioni nella seduta odierna. Prospetta quindi, nell'auspicio di poter disporre dei pareri della Commissione bilancio, l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, tenuto conto delle sedute già convocate dalla Commissione giustizia.

Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CASSON (*PD*), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), FORNARO (*PD*) e LUMIA (*PD*), nonché del presidente Mauro Maria MARINO, il quale, oltre a ribadire la propria proposta di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani, propone la convocazione alle ore 16 di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, al fine di programmare più compiutamente i lavori della seduta notturna. Conclude ribadendo la proposta di convocare la seduta domani alle ore 21,30 e dell'Ufficio di Presidenza alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE concede la facoltà di intervenire al senatore CASSON (*PD*), il quale illustra innanzitutto l'emendamento 3.3, volto ad assegnare alle figure del riciclaggio e dell'autoriciclaggio una disciplina comune, in armonia con la linea espressa dalla propria parte politica sin dalla scorsa legislatura. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 3.8, volto ad aumentare le pene previste, tenuto conto dell'opportunità di consentire l'effettuazione di intercettazioni, mentre l'emendamento 3.17 mira a impedire un arretramento della soglia di rilevanza dell'illecito, quando è preferibile alzare tale soglia, evitando di consentire, per mezzo di formulazioni ambigue che la rilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio possa essere messa in dubbio.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.84, che prevede il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'emendamento 1.89, con il quale si intende subordinare le nuove procedure di assunzione dell'Agenzia delle entrate all'assorbimento di eventuale personale in esubero proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) illustra l'emendamento 1.25, relativo alla comunicazione ai soci dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Illustra quindi l'emendamento 1.82, volto al sostegno delle politiche a favore degli indigenti. Conclude illustrando l'ordine del giorno n. G/1642/2/2 e 6, richiamando l'attenzione sulla rilevanza dell'educazione fiscale nella scuola dell'obbligo.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, finalizzati a porre limitazioni soggettive relativamente alla possibilità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.9, volto a innalzare le pene edittali per il reato di autoriciclaggio. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 3.16 e 3.18, con i quali si intende garantire la punibilità dell'autoriciclaggio anche in assenza di condotte mirate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Dopo aver illustrato l'emendamento 3.26, volto a sopprimere la previsione di non punibilità per l'utilizzo a fini di godimento personale, si sofferma sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2, finalizzate a consentire il ricorso nell'ambito dell'attività investigativa ad agenti provocatori, operanti sotto il controllo del pubblico ministero.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 1.5, che estende l'applicazione della collaborazione volontaria ai casi di violazione delle disposizioni relative alle imposte su successioni e donazioni. Quanto all'emendamento 1.12, osserva che è volto a garantire il diritto allo scomputo delle imposte già versate all'estero, mentre con l'emendamento 1.34 si intende introdurre la procedura di confronto preventivo, con garanzia dell'anonimato per gli interessati, con l'amministrazione finanziaria, allo scopo di determinare con la necessaria certezza l'ammontare degli oneri dovuti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.38 e 1.40, sottolineando la necessità di agevolare le operazioni di rientro dei capitali. A tale scopo osserva essere essenziale che i soggetti interessati non paventino il rischio di sanzioni penali. In riferimento all'articolo 3 si sofferma in primo luogo sull'emendamento 3.29, teso a rendere più chiara la formulazione della disposizione concernente il reato di autoriciclaggio. Prosegue sottolineando la condotta del proprio Gruppo, volta non a ostacolare l'approvazione del disegno di legge in esame, bensì a porre rimedio alle difficoltà evidenziate nel ciclo di audizioni, consistenti in ambiguità che minano la fiducia necessaria a un rapporto di collaborazione tra i contribuenti e lo Stato.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) interviene sull'emendamento 1.19, volto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pagamento nella forma rateale conseguente alla procedura di collaborazione volontaria. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.20 e 1.21, finalizzati a prevenire condotte collaborative motivate esclusivamente dalla consapevolezza circa l'avvio di procedure di accertamento. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36, sottolineando la necessità che il legislatore non dia l'impressione di prevedere trattamenti di favore per i contribuenti sleali, nonché la proposta 1.61, finalizzata a evitare che condizioni favorevoli vengano applicate nei casi di soggetti che hanno trasferito capitali nei cosiddetti paradisi fiscali. Menziona poi l'emendamento 1.64, soppressivo del comma 8 dell'articolo riguardante gli effetti della procedura di collaborazione volontaria recato dall'articolo 1. Illustra quindi l'emendamento 1.83, volto a prevedere l'assegnazione prioritaria delle risorse ottenute al comparto istruzione.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore per la Commissione finanze, senatore MOSCARDELLI (*PD*), intervenendo in sede di replica, rileva che l'obiettivo che si è voluto perseguire con il disegno di legge in titolo è il recupero di una consistente massa di liquidità che attualmente si trova all'estero, attraverso una procedura chiara e trasparente e non con un condono. Non c'è infatti alcun incentivo a violare la legge. Sul merito degli emendamenti illustrati nella

riunione odierna, riconosce che il testo approvato presso la Camera dei deputati può contenere alcuni elementi di criticità, ma gli stessi non hanno un rilievo tale da incrinare il giudizio positivo sul medesimo nel suo complesso e, soprattutto, non giustificano il rischio che si possano determinare ritardi nella sua approvazione rispetto alla scadenza programmata del 31 dicembre 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei propri emendamenti. Qualora gli emendamenti non venissero ritirati, il parere del relatore sarebbe contrario.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore D'ASCOLA (NCD), dichiara che limiterà il suo intervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio). Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice avente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplice soppressione della clausola «fuori dei casi di concorso nel reato» che figura nell'*incipit* delle previsioni incriminatrici di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Una simile soluzione avrebbe, infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturale delle condotte incriminate come delitti presupposto – rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – e che, proprio per tale ragione, non possono non essere state tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presupposti medesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punito il delitto presupposto e una loro autonomia incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciò che è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del *ne bis in idem* sostanziale e, quindi, con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione della condotta di autoriciclaggio – per essere compatibile con i principi sopra richiamati – presuppone quindi che le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto alla condotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere due strade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati «a monte», rispetto ai quali la condotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per caso del fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischio dell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliare volta per volta. La seconda strada invece – che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo – è quella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti «a monte», tutti i delitti non colposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilità e complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condotta di autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del provento da parte del solo autore del delitto presupposto medesimo – per il quale quest'ultimo, come sopra evidenziato, viene già pu-

nito con l'incriminazione del delitto presupposto – e limitando la punibilità solo ai comportamenti che determinino – sotto il profilo ontologico della condotta illecita – un *quid pluris* rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-ter.1 determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente «frappositive» ed idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività.

Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recata dall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudine qualificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infatti irragionevole se si mutuasse la medesima pena editale prevista per il reato di riciclaggio *ex* articolo 648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto del carico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delitto presupposto.

Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori. Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcuna delle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali si prevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale. A tale riguardo fa presente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabili modalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso i comportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza. Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara e trasparente da parte del contribuente.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25 novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi sono convocati domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.

*CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate ulteriormente domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 21,30.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642**

### **G/1642/1/2 e 6**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premessi che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

considerato che:

la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attività finanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membri della collettività;

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

impegna il Governo:

a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggetti che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge.

---

**G/1642/2/2 e 6**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio,

premessò che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990;

considerato che:

tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani, sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»;

la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado;

impegna il Governo:

a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmi della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.

---

**G/1642/3/2 e 6**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Il Senato, in sede di esame dell'atto Senato n. 1642,

considerato che:

Il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e

omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto;

le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;

la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;

strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;

il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di rad-

doppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;

anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine corre lato allo spirare del termine ordinario di decadenza;

tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;

tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema;

impegna il Governo:

ad introdurre nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizione per tutti i reati di corruzione.

---

**G/1642/4/2 e 6**

MIRABELLI

Il Senato,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di autoriciclaggio;

tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;

considerato che l'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»,

impegna il Governo:

ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1 del codice penale ed in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

---

### **G/1642/5/2 e 6**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1642, considerato che:

All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;

Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;

Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;

Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col diritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto a condotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori delle piccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione di tali società.

L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza;

impegna il Governo:

a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazione previgente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare.

---

**Art. 1.****1.1**

BELLOT

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.».*

---

**1.2**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta.».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero.».*

---

**1.3**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta.».*

---

**1.4**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta»,*



*aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni».*

---

### 1.5

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostituti d'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».*

---

### 1.6

SUSTA

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)» dopo le parole: «e di imposta sul valore aggiunto,» aggiungere le seguenti: «imposte di successione, donazioni,».*

---

### 1.7

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»;*

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»;*

*Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».*

---

**1.8**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

---

**1.9**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater» comma 1, lettera a), dopo le parole: «apposita richiesta,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 212 del 2000».*

---

**1.10**

BELLOT

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli», fino a: «nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».*

---

**1.11**

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni*

anno la dichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione dei redditi;».

---

### 1.12

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».*

---

### 1.13

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis). Nella medesima richiesta il contribuente chiede di essere udito per valutare ed interpretare la documentazione prodotta. Qualora l'Amministrazione finanziaria non provveda nel termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-septies».*

---

### 1.14

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entro venti giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»;*

*b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento.»*

---

**1.15**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), dopo le parole: «in unica soluzione», aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati».*

---

**1.16**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in tre rate», con le seguenti: «in sei rate».*

---

**1.17**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in sei rate mensili».*

---

**1.18**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con le seguenti: «in tre rate bimestrali».*

---

**1.19**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effetti dell'intera procedura».*

---

**1.20**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».*

---

**1.21**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.22**

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».*

---

**1.23**

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».*

---

**1.24**

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordi-*

naria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

---

### 1.25

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o in accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altri soci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».

---

### 1.26

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restano tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.».

---

### 1.27

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qua-

lora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita».

---

**1.28**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 5-septies», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2 e 5».*

---

**1.29**

BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le informazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».*

---

**1.30**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.*

---

**1.31**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 4, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**1.32**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**1.33**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30 ore di servizi socialmente utili».

---

**1.34**

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi:*

«7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta di collaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designati dall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente le informazioni di cui al comma 1 lettera a).

L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà al soggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta di collaborazione volontaria.

8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante, la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria».

---



**1.35**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

**1.36**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**1.37**

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»; dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari».*

---

**1.38**

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,» aggiungere le seguenti: «8, 10,».*

---

**1.39**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a) le parole: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter».*

---

**1.40**

CALIENDO, SCIASCIA, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».*

---

**1.41**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*«b-bis). è esclusa l'applicazione delle presunzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

---

**1.42**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis). non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».*

---

**1.43**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Qualora dalla documentazione prodotta dall'aderente alla procedura emergano altri soggetti interessati alla stessa, l'Agenzia delle entrate comunica entro 10 giorni a questi ultimi la possibilità di avvalersi della procedura».*

---

**1.44**

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5».

---

**1.45**

BUEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria avviata entro il 30 settembre 2015, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, allorché tali delitti siano stati commessi entro la data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**1.46**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30 settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successive all'entrata in vigore della presente legge».*

---

**1.47**

ZELLER

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari, a seconda dei casi, alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, e alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ovvero pari alla metà del minimo edittale qualora l'importo complessivo di tutte le annualità relative alla collaborazione volontaria risultasse di misura inferiore: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto».

---

**1.48**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».*

---

**1.49**

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metà del» con le seguenti: «in misura pari al»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con le seguenti: «doppio del minimo edittale»;*

*al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»;*

*al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».*

---

**1.50**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, lettera c), dopo le parole: «attività oggetto di collaborazione volontaria» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai periodi di imposta indicati dal contribuente».*

---

**1.51**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.52**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».*

---

**1.53**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto» ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».*

---

**1.54**

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto».*

---

**1.55**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metà della».*

---

**1.56**

ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate».*

---

**1.57**

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità di definizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.*

---

**1.58**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater».*

---

**1.59**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.60**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo».*

---

**1.61**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.*

---

**1.62**

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».*

---

**1.63**

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.*

---

**1.64**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.*

---

**1.65**

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

---

**1.66**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».*

---



**1.67**

ZELLER

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «del 27 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento».*

---

**1.68**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso l'imposta dovuta e le relative sanzioni non possono superare il 60 per cento del complesso dei redditi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 5-quater, comma 1».*

---

**1.69**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies.» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se alla formazione dell'imponibile cui applicare le imposte di cui al presente comma concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione».*

---

**1.70**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se sui capitali emersi risultano imposte già pagate presso uno Stato estero, e ne viene fornita idonea documentazione, queste sono ammesse in detrazione rispetto a quanto dovuto».*

---

**1.71**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «valore di 2 milioni di euro» con le seguenti: «valore di 5 milioni di euro».*

---

**1.72**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».*

---

**1.73**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art 5-quinquies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis. Nel caso in cui dalla documentazione di cui all'articolo 5-*quater* emerga una consistenza di tali attività superiore al valore di cui al comma 8, l'Agenzia delle entrate applica all'eccedenza l'aliquota del 35 per cento oltre interessi, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 5-*quinquies*, lettere a) e b)».*

---

**1.74**

BELLOT

*Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

*«10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.*

*10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai*

soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».

---

**1.75**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».

---

**1.76**

SUSTA

*Al comma 1, capoverso «Art 5-septies», sopprimere il comma 1.*

---

**1.77**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».*

---

**1.78**

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater,», aggiungere le seguenti: «con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, an-*

che indirettamente o per interposta persona, di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a),».

---

**1.79**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero», aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies*».*

---

**1.80**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS

*Al comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).*

---

**1.81**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».

*2) sopprimere le lettere a), b) e d).*

---

**1.82**

BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINI

*Al comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c)al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».*

---

**1.83**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «con assegnazione prioritaria al comparto istruzione».*

---

**1.84**

BELLOT

*Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis)al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».*

---

**1.85**

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.».*

---

**1.86**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna di esse».*

---

**1.87**

SUSTA

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) Una volta esaurita la procedura di cui alla lettera a), il Mef autorizza l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 12 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

---

**1.88**

SCAVONE, BARANI

*Al comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire le seguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216 del 2011 nonché a quelli».*

---

**1.89**

BELLOT

*Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventuale personale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso delle competenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di natura intercompartimentale o interente.».*

---

**1.90**

SCAVONE, BARANI

*Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, anche in deroga ai*

limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.».

---

## Art. 2.

### 2.1

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».*

---

### 2.3

BERGER, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, BATTISTA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

---

**Art. 3.****3.1**

BARANI

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**3.2**

BARANI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.3**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:  
''Art. 648-bis – (Riciclaggio ed Autoriciclaggio) – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenute equivalenti



o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».

*Conseguentemente, all'articolo sopprimere i commi 3 e 4, nonché la lettera a) del comma 5.*

---

### 3.4

BARANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.5

BELLOT, STEFANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

''648-ter. 1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».

---

**3.6**

BARANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000».*

---

**3.7**

BARANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000».*

---

**3.8**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sostituire le parole: «da due a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».*

*Conseguentemente, al comma secondo, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le seguenti: «da due a sei».*

---

**3.9**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».*

---

**3.10**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».*

---

**3.11**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».*

---

**3.12**

BELLOT, STEFANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».*

---

**3.13**

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche o finanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».*

---

**3.14**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche o finanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».*

---

**3.15**

SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di tale delitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,» aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».*

---

**3.16**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».*

---

**3.17**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sopprimere la parola: «concretamente».*

---

**3.18**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».*

---

**3.19**

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».*

---

**3.20**

MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

*«Si applica la pena del reato presupposto, se minore».*

---

**3.21**

BARANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000».*

---

**3.22**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».*

---

**3.23**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo a cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».*

---

**3.24**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con le seguenti: tre anni».*

---

**3.25**

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente a beni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».*

---

**3.26**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.*

---

**3.27**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».*

---

**3.28**

BELLOT, STEFANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente:*

*«Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».*

---

**3.29**

SCIASCIA, CALIENDO, MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui ai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».*

---

**3.30**

BARANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.*

---

**3.31**

BARANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attività professionale».*

---

**3.32**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore».*

---

**3.0.1**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Agente provocatore)*

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente

articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

---

### 3.0.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 2 dicembre 2014

**Plenaria**

**224<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1307) SCIBONA ed altri.** – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(803) DE CRISTOFARO ed altri.** – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo e dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1337) BATTISTA ed altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

**(1412) MANCONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico*

– e **petizione n. 1360** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, già pubblicati nella seduta del 21 ottobre, riferiti al disegno di legge n. 1307, adottato come testo base. Poiché nessuno dei presentatori

intende illustrare emendamenti, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

Il relatore CRIMI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 2.1 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2.

Invita quindi i presentatori a ripresentare, per l'esame in Assemblea, l'emendamento 2.3, valutandone la conformità con la normativa vigente in materia di esibizione della fascia tricolore.

Esprime parere contrario sull'emendamento 3.1. Quanto all'emendamento 3.2, invita i proponenti al ritiro.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.3, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.4.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Invita, infine, i presentatori a riformulare gli emendamenti 4.5 e 4.6, sostituendo, ove ricorra, la previsione di una sanzione amministrativa con l'ammenda, che presuppone quanto meno un procedimento di natura penale.

Il vice ministro BUBBICO esprime parere conforme al relatore. Preannuncia, tuttavia, per l'esame in Assemblea, la presentazione di alcuni emendamenti, di concerto con il Ministero della giustizia, volti a prevedere l'introduzione di un sistema di garanzie simmetrico per tutelare sia i diritti dei cittadini che partecipino a manifestazioni, sia quelli degli esponenti delle forze dell'ordine impegnati in operazioni di ordine pubblico. Costoro, infatti, a volte sono oggetto di provocazioni violente da parte dei manifestanti, che poi è difficile perseguire in un tempo differito. L'orientamento favorevole del Governo, pertanto, sarà condizionato all'approvazione di queste proposte di modifica.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), in considerazione di quanto preannunciato dal vice ministro Bubbico, ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento, compatibilmente con i tempi di discussione del testo in Assemblea, in attesa della presentazione degli emendamenti da parte del Governo che, a suo avviso, dovrebbe avvenire già in Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) evidenzia il ritardo del Governo nella formulazione delle proprie proposte di modifica. Rileva, infatti, che il testo è da tempo all'esame della Commissione, sebbene sia stata ora impressa un'accelerazione all'*iter*, a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del connesso disegno di legge n. 803, in quanto fatto proprio dal suo Gruppo. Auspica pertanto che il Governo provveda quanto prima a presentare, già in Commissione, gli emendamenti preannunciati.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, per consentire una valutazione approfondita del testo, anche alla luce delle proposte di modifica del Governo. Peraltro, in qualità di primo firmatario del connesso disegno di legge n. 1337, osserva che la scelta di un Gruppo parlamentare di far proprio il disegno di legge n. 803, al fine di accelerare l'*iter* dei provvedimenti, si è rivelata controproducente.

La senatrice LO MORO (*PD*) ringrazia il Vice Ministro per aver annunciato in Commissione l'intenzione di presentare alcune proposte di modifica. Peraltro, non si può ignorare che il Governo ha la necessità di compiere una riflessione approfondita per l'approvazione di un testo equilibrato e condiviso, che non sia percepito dai rappresentanti delle forze dell'ordine come un provvedimento punitivo nei loro confronti. Conviene, quindi, sull'opportunità di sospendere l'esame, in attesa della presentazione degli emendamenti governativi.

Il relatore CRIMI (*M5S*) condivide l'opportunità di rinviare a domani il seguito dell'esame, per consentire al Governo di presentare i propri emendamenti, nell'auspicio che non si intenda modificare sensibilmente il significato complessivo del provvedimento, introducendo una regolamentazione delle manifestazioni.

La PRESIDENTE assicura che il Governo presenterà i propri emendamenti nella giornata di domani, al fine di consentire la discussione congiunta in Assemblea dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1385) Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**, approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 marzo 2014, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli; Pisicchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Donata Lenzi; Sandra Zampa e Michela Marzano; Sandra Zampa e Manuela Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri

**(1449) BRUNO ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati**

**– e petizioni nn. 1092 e 1322 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale.

Il senatore MORRA (*M5S*) ritiene necessaria una definizione della legge elettorale ben ponderata, all'interno della nuova architettura istituzionale, al fine di ampliare la rappresentanza e riavvicinare alla politica cittadini e corpi intermedi. Attraverso il recupero della capacità dei partiti di interpretare le istanze della società civile, infatti, sarà possibile diffondere una cultura di partecipazione, sulla base di un principio di corresponsabilità nel governo della cosa pubblica. Occorre respingere, invece, i modelli autoreferenziali che, determinando il distacco degli elettori, potrebbero condurre, a suo avviso, verso forme di olocrazia e oligarchia.

A tal fine, sarebbe opportuno consentire l'ingresso nelle istituzioni anche alle piccole formazioni politiche. Pertanto, invita a una maggiore cautela nel definire le soglie di sbarramento, che comprimono irragionevolmente la rappresentanza, dal momento che la governabilità è già assicurata da un congruo premio di maggioranza.

Ritiene condivisibile la reintroduzione delle preferenze, che tuttavia dovrebbero essere associate a collegi di dimensioni sufficientemente ampie, al fine di impedire fenomeni di controllo del voto, che in passato si sono verificati soprattutto nel Sud del Paese. D'altra parte, è indispensabile garantire la conoscibilità del candidato, che dovrebbe essere espressione della società civile e non scelto dalle strutture partitiche.

Il senatore MINEO (*PD*) sottolinea che il nuovo sistema elettorale, anche in considerazione delle modifiche preannunciate, associato alla riforma del bicameralismo e al rafforzamento delle prerogative del Governo in Parlamento, implica una torsione maggioritaria destinata ad esaltare esclusivamente la posizione del *Premier*. Infatti, con l'attribuzione di un corposo premio di maggioranza alla lista che otterrà oltre il 40 per cento dei voti, il Capo del Governo potrà beneficiare della stabilità necessaria per attuare il proprio programma politico. Tuttavia, a suo avviso, i parlamentari non riceveranno una investitura altrettanto solida da parte degli elettori: infatti, pur con la reintroduzione del sistema delle preferenze, i capilista saranno individuati dai partiti, alcuni deputati saranno eletti con la redistribuzione dei resti su base nazionale e altri ancora attraverso le candidature plurime o l'attribuzione del premio di maggioranza. Conseguentemente, il rapporto tra parlamentare e collegio elettorale risulterà affievolito e l'eletto avrà minore autonomia e potere di controllo dell'azione del Governo.

Nel tentativo di perseguire il bipolarismo attraverso la correzione del sistema elettorale, a suo avviso, vi è il rischio di imporre in modo surrettizio un cambiamento della forma di Governo. Sarebbe preferibile, allora, riprodurre il modello francese, che con il doppio turno di collegio garantisce il rapporto diretto tra eletto ed elettore e consente la formazione di alleanze fra il primo e il secondo turno. Potrebbe essere preso in considerazione anche il modello britannico, che assicura una piena legittimazione dei candidati eletti attraverso i collegi uninominali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene necessario individuare una norma elettorale immediatamente applicabile, anche per il Senato, in caso di elezioni anticipate. A suo avviso, infatti, è irragionevole attendere la definizione dell'*iter* della riforma costituzionale, il cui esito conclusivo sarà probabilmente legato allo svolgimento del *referendum* confermativo. Sebbene la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, abbia ammesso la possibilità di apportare correttivi in merito all'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza e del sistema delle preferenze anche mediante fonti di rango secondario, sarebbe preferibile approvare una norma primaria che superi i rilievi formulati dalla Corte costituzionale.

Propone l'adozione di un sistema proporzionale, per garantire la rappresentatività, con collegi medi di ampiezza pari a quella delle Province e un numero di candidati variabile, al fine di consentirne la conoscibilità da parte degli elettori. A tale proposito, critica il sistema di ripartizione dei seggi su base nazionale, che potrebbero risultare attribuiti in una circoscrizione diversa da quella in cui sono stati ottenuti i voti.

Ritiene non condivisibile la previsione del ballottaggio, dal momento che la stabilità di Governo è comunque assicurata dall'attribuzione, alla lista o alla coalizione vincente, di un numero di seggi superiore ai voti espressi dagli elettori. In ogni caso, auspica il superamento del sistema delle coalizioni, per lo più determinate da interessi di convenienza. Formula alcune perplessità anche sulla previsione di capilista bloccati, che risulterebbe in contrasto con la reintroduzione delle preferenze.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritiene che in Italia la competizione bipolare sia stata ipotecata dalla persistenza di alcune caratteristiche dei precedenti sistemi istituzionali e dalla frammentazione nella struttura delle coalizioni. Pertanto, occorre completare la transizione dal parlamentarismo puro ad un sistema di *premiership*, senza procedere per successivi passaggi intermedi e gradualmente, né tentando di cambiare la forma di Governo attraverso la modifica delle norme elettorali.

Del resto, a suo avviso, le forme di partecipazione alla politica e di identificazione nei partiti sono definitivamente mutate. Per recuperare la fiducia dei cittadini, occorre quindi esaltare la possibilità di scelta responsabile. D'altra parte, l'astensionismo può essere interpretato come implicito sostegno al sistema: infatti, pur in un contesto di profonda crisi economica, non si registra una contrapposizione ideologica nella realtà sociale e ciò ha determinato, in tutte le società avanzate, un disinteresse nei confronti delle questioni politiche.

A suo avviso, sarebbe preferibile un doppio turno di collegio associato al presidenzialismo. In ogni caso, formula valutazioni positive, nel complesso, sul disegno di legge elettorale n. 1385. Ritiene, infatti, che il testo approvato dalla Camera, integrato dalle modifiche preannunciate, soddisfi le critiche formulate dalla Corte costituzionale alla legge elettorale vigente sui temi specifici della soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza e delle preferenze. La nuova norma elettorale, a suo av-

viso, risponde all'obiettivo di riavvicinare gli elettori alla politica, consentendo altresì di individuare con certezza la lista che abbia vinto le elezioni.

Condivide l'attribuzione di un premio di maggioranza, volto a favorire la governabilità, alla lista che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti. Auspica, tuttavia, che siano modificate le soglie di sbarramento, al fine di garantire una rappresentanza più articolata.

Valuta positivamente la possibilità di scelta dei candidati in liste corte e circoscrizioni piccole, mentre non è favorevole alla reintroduzione delle preferenze. Infatti, a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, si potrebbero verificare illeciti fenomeni di condizionamento degli eletti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 2 dicembre 2014

### Plenaria

### 92<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 122)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo evidenziando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo iscritto sul capitolo 2200, interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame, risulta pari ad euro 614.150,00, anche

se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 27.110,00, accantonato e reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00.

Fa presente che il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).

Sottolinea inoltre che con il capitolo in questione devono anche essere finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo, cui si è vincolati per la sussistenza di impegni ufficialmente assunti, in attuazione di apposite disposizioni legislative o di convenzioni internazionali. Si tratta dell'OEPP (*European and mediterranean plant protection organization*) dell'ITAL-ICID (Comitato nazionale italiano dell'ICID – Commissione internazionale irrigazione e drenaggio) e del FEZ (Federation Europeenne de Zootechnie). Sulla base delle richieste avanzate dai predetti organismi internazionali, si è quantificato il contributo rispettivamente in euro 97.080,00 (OEPP), euro 14.641,00 (FEZ) ed euro 8.409,73 (ITAL-ICID).

Reputa opportuno confrontare i dati dell'attuale schema rispetto a quello dello scorso anno, il quale riportava una disponibilità totale pari a 632.000,00 euro, nel cui ambito il finanziamento per INEA ammontava a euro 524.679,00.

Segnala che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo, sia alla gestione e alle attività realizzate.

Segnala inoltre che la Corte dei conti ha comunicato al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2012 (Documento XV, n. 179), nella quale si dà conto che nel 2014 con decreto ministeriale del 3 gennaio è stato nominato un Commissario straordinario per un periodo non superiore a dodici mesi. Contestualmente, il Presidente è cessato dalla carica e il Consiglio di amministrazione è stato sciolto. L'INEA ha la propria sede centrale a Roma ed è presente sul territorio nazionale con diciannove uffici regionali. Nelle conclusioni della relazione si espongono i risultati finanziari ed economico-patrimoniali conseguiti nel 2012, evidenziando il cospicuo indebitamento nei confronti delle banche e l'azzeramento delle disponibilità liquide. La Corte dei conti fa infine presente che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse pubbliche e dalla necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli organismi gravitanti nel settore pubblico, appare utile ribadire l'opportunità di effettuare una ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di sovrapposizione o di contiguità con le tematiche oggetto della missione istituzionale dell'INEA.

Proprio in relazione a tale ultima osservazione, richiama che nella legge di stabilità di cui si è appena conclusa la prima lettura, vi è la pre-



visione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentrerà oltre che nei rapporti giuridici dell'INEA anche nei compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti. Per l'attuazione di tale disposizione si provvede alla nomina di un ulteriore Commissario straordinario.

Nel rinviare un'analisi specifica sulla citata incorporazione all'esame della manovra di bilancio per i profili di competenza, con riferimento all'atto del Governo in esame propone l'espressione di un parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa presente che rispetto alla prefigurata incorporazione di INEA e CRA, sarebbe stata preferibile una liquidazione dell'INEA, che presenta una preoccupante situazione finanziaria. Ove il proprio suggerimento non venisse accolto dalla relatrice, preannuncia il voto contrario sulla proposta testé illustrata.

Il senatore GAETTI (*M5S*) segnala a sua volta l'esigenza di un approfondimento sui fattori che hanno portato alla preoccupante situazione debitoria di INEA. Richiama inoltre l'attenzione sull'entità degli stanziamenti che vengono destinati agli enti e uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura, sollecitando l'effettuazione di una ricognizione e revisione delle funzioni e delle somme attribuite.

Il senatore RUTA (*PD*) suggerisce alla relatrice che nell'osservazione contenuta nello schema di parere si possa far riferimento anziché all'incorporazione, alla unificazione di INEA e CRA in un unico soggetto.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) accoglie il suggerimento del senatore RUTA e riformula la propria proposta di parere.

Rispetto ai rilievi emersi nel corso del dibattito fa presente che sussiste l'esigenza di adempiere ad impegni assunti nei confronti della Comunità internazionale quanto ai contributi da erogare.

Con riferimento, invece, all'opera di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ribadisce la propria convinzione di procedere nel solco già individuato dalla manovra di finanza pubblica e dal disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice così come da ultimo riformulata.

Previa verifica del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), così come da ultimo riformulato dalla relatrice Pignedoli.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 11.0.2000 e 23.0.1000 (pubblicati in allegato).

Detti subemendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) in relazione all'emendamento 5.0.100 (testo 2), il quale era stato riformulato con finalità di contenimento con le determinazioni delle autonomie locali delle nuove norme in materia di vendita diretta, informa che la Commissione affari costituzionali ha reso in data odierna un parere non ostativo a condizione che al capoverso «Art. 5-*bis*» sia soppresso il comma 5 in quanto la norma ivi prevista, nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentare adottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapporto tra le fonti del diritto.

Aderendo quindi al parere della Commissione affari costituzionali riformula nuovamente l'emendamento a sua firma in un testo 3 (pubblicato in allegato), dal tenore identico alla formulazione originaria.

Il senatore RUTA (*PD*) chiede che sull'emendamento 5.0.100 (testo 3) possa essere fissato un breve termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.0.100 (testo 3) per domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DI DOMANI*

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani alle ore 8,30, e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine, sono sconvocati. Avverte

altresì che la seduta già convocata per giovedì 4 dicembre, alle ore 8,30 è confermata e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine di tale seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

## **PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

in virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo sul capitolo 2200 risulta pari ad euro 614.150,00, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 27.110,00, accantonato e reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00;

il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA);

con il capitolo in questione sono anche finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo;

preso atto che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo sia alla gestione e alle attività realizzate;

considerata la relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2012, nella quale si dà conto che nel 2014 è stato nominato un Commissario straordinario e che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse pubbliche e dalla necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli organismi gravitanti nel settore pubblico, occorre effettuare una ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di sovrapposizione o di contiguità con le tematiche oggetto della missione istituzionale dell'INEA;

richiamata la legge di stabilità, la quale reca la previsione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

richiamato infine il disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo) in corso di esame presso la Commissione, che prevede una delega per il riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita il Governo a procedere con sollecitudine al riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, segnatamente, nella prevista incorporazione dell'INEA nel CRA, perseguendo in senso ampio le finalità di razionalizzazione della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostegno agli *spin-off* tecnologici, nel contempo contenendo la spesa pubblica.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

in virtù della legge di bilancio 2014, lo stanziamento complessivo sul capitolo 2200 risulta pari ad euro 614.150,00, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 27.110,00, accantonato e reso indisponibile ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 4 del 2014, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 587.040,00;

il sopracitato importo sarà assegnato in gran parte all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per un contributo di euro 466.909,27, destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di tale ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA);

con il capitolo in questione sono anche finanziate le quote annuali di adesione dell'Italia a favore di organismi internazionali che operano nel settore agricolo;

preso atto che allo schema di riparto in esame è allegata un'ampia e analitica relazione sull'attività dell'INEA nel 2013, con riguardo sia al modello organizzativo sia alla gestione e alle attività realizzate;

considerata la relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'INEA per l'esercizio 2012, nella quale si dà conto che nel 2014 è stato nominato un Commissario straordinario e che in una fase economica come l'attuale, caratterizzata da una riduzione di risorse pubbliche e dalla necessità di contenere la spesa anche attraverso una razionalizzazione degli organismi gravitanti nel settore pubblico, occorre effettuare una ricognizione degli enti la cui attività presenti aree di sovrapposizione o di contiguità con le tematiche oggetto della missione istituzionale dell'INEA;

richiamata la legge di stabilità, la quale reca la previsione per cui l'INEA è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

richiamato infine il disegno di legge n. 1328 (collegato agricolo) in corso di esame presso la Commissione, che prevede una delega per il riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita il Governo a procedere con sollecitudine al riordino dell'attività e dei compiti degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, segnatamente, nella prevista confluenza di INEA e CRA in un nuovo soggetto, perseguendo in senso ampio le finalità di razionalizzazione della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostegno agli *spin-off* tecnologici, nel contempo contenendo la spesa pubblica.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328****Art. 5.****5.0.100 (testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Disposizioni sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo)*

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «aperti al pubblico,» sono inserite le seguenti: «ovvero su aree private,» e dopo le parole: «la comunicazione» sono inserite le seguenti: «di cui al precedente comma 3»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole da «anche ai terreni» fino a «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «anche ai terreni di qualsiasi natura»;

c) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «o a favore di società di persone esercenti attività agricole costituite esclusivamente tra i predetti soggetti e ancorché il cessionario non ne sia socio».

2. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fiscale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne, con sentenza pas-



sata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, di frode nella preparazione degli alimenti o concernenti le disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. L'articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività;"».

---

## Art. 11.

### 11.0.2000/1

RUTA

*All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 2.*

---

### 11.0.2000/2

RUTA

*All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.*

---

**Art. 23.**

**23.0.1000/1**

RUTA

*All'emendamento 23.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 11», il comma 7 è sostituito dai seguenti:*

«7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

7-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3».

---



